

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../30236/2009

OGGETTO: COMUNE DI MOMBELLO DI TORINO - VARIANTE PARZIALE N. 4 AL P.R.G.I - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della prima Variante parziale n. 4 al P.R.G.I., adottato dal Comune di Mombello di Torino, con deliberazione del C.C. n. 09 del 18/05/2009, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), in data 26/06/2009 (*prat. n. 091/2009*);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare di una Variante Parziale n. 4 al P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 9 del 18/05/2009 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 4 al P.R.G.I. in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata, propone nell'ambito delle "*Aree destinate ad attività agricola*", la possibilità, a soggetti non coltivatori diretti, di realizzare una tettoia di superficie max di 15 mq "*una tantum*" per il ricovero degli attrezzi agricoli o legname;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della prima Variante Parziale n. 4 al P.R.G.I. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Mombello di Torino con deliberazione C.C. n. 09 del 18/05/2009, le seguenti osservazioni:

?? con la D.G.R. n. 13-8784 del 19/05/2008, pubblicata sul B.U.R. n. 22 del 29/05/2008, la Regione Piemonte ha adottato delle integrazioni alle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), ora in salvaguardia; in particolare, si evidenzia l'art. 12 "*Aree ad elevata qualità paesistico ambientale*", in cui, è riconosciuta, tra le aree ad elevata qualità paesistico-ambientale e soggette a Piani Territoriali, la zona della Collina di Torino, nella quale è compreso l'intero territorio comunale.

L'art. 12 soprarichiamato dispone: "*Nelle aree di cui al presente articolo, così come individuate nella cartografia del P.T.R. o dei piani Regionali, non sono ammesse varianti parziali al piano regolatore generale che prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non localizzati all'interno di ambiti già edificati (nei limiti e secondo quanto definito dall'art. 17, comma 7, L.R. 56/77).*".

Alla luce di quanto sopra riportato si osserva che la proposta avanzata con la Variante in oggetto (autorizzare la costruzione di "*tettoie aperte o chiuse*" per il ricovero di attrezzi agricoli anche ai soggetti non coltivatori agricoli con una superficie max di 15 mq) parrebbe costituire elemento di contrasto con le nuove Norme del P.T.R., poiché, prevedibilmente, tali volumi verrebbero realizzati all'esterno di ambiti già edificati;

?? fatto salvo quanto sopra riportato e considerata la significativa parcellizzazione catastale del territorio comunale, si suggerisce di vincolare la costruzione delle tettoie all'estensione della proprietà, ponendo come limite all'edificazione una superficie territoriale minima, compatibile con le reali esigenze di gestione dell'ambito agricolo, al fine di evitarne la diffusione sul territorio con evidenti impatti paesaggistici;

?? infine, vengono segnalate le seguenti incompletezze materiali, da integrare in sede d'approvazione del progetto definitivo:

?? si rammenta che ogni modifica agli strumenti urbanistici comporta il contestuale controllo di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica ai sensi dei commi 4-5 dell'art. 5 della Legge Regionale n. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*";

?? in riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si suggerisce di verificare se la variante in oggetto possa essere classificata nei casi di esclusione dalla procedura di VAS descritti nella D.G.R. 09 giugno 2008, n. 12-8931 (supplemento al B.U.R. del 12/06/2008).

In caso di valutazione negativa, si suggerisce, prima dell'approvazione del Progetto Definitivo della Variante, di adottare le opportune determinazioni volte a verificarne l'assoggettabilità, ai sensi della sopraccitata Deliberazione di Giunta Regionale, indicando nell'Atto deliberativo le relative motivazioni ed eventuali condizioni;

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Mombello di Torino la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....